

# COMUNE DI BUCCHERI

Provincia di Siracusa

UFFICIO ANAGRAFE

ORDINANZA N° 01 DEL 15 10 / 2021

CANCELLAZIONE DAI REGISTRI ANAGRAFICI PER IRREPERIBILITA' PRESUNTA

- SALVO PROVA CONTRARIA -

L'Ufficiale d'Anagrafe

Visto l'art. 4, comma 1, lett. d), della L. 27 ottobre 1988, n. 470, recante: "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero", come sostituita dall'art. 1 comma 1, del D.L. 10 maggio 2000, n. 111;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 115/2000, in data 10 maggio 2000, concernente l'oggetto;

Visto il D.L. 10 maggio 2000, n. 111, recante: "Disposizioni urgenti in materia di A.I.R.E. e sulla revisione delle liste elettorali".

Ritenuto, a seguito d'accertamenti eseguiti, di dover disporre la cancellazione, da questi registri anagrafici di n. (uno) cittadini la cui posizione anagrafica va ricondotta fra quelle previste dalle norme richiamate;

Visti gli elenchi predisposti dall'ufficio;

Vista la L. 27 ottobre 1988, n. 470, recante: "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";

Visto il DPR 6 settembre 1989, n. 323, recante: "Regolamento per l'esecuzione della L. 27 ottobre 1988, n. 470";

Vista la L. 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Visto il DPR 30 maggio 1989, n. 223, recante: "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Vista l'interconnessione tra l'A.P.R. e l'A.I.R.E. stabilita dall'art. 1 del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 c, quindi delle relative normative;

ORDINA

La cancellazione, da questi registri anagrafici, per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, per il motivo, riferito a ciascun o degli elenchi indicato, di n° (uno) cittadini compresi negli elenchi che, allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Prefetto di questa provincia entro 30 giorni dalla notifica.

Quando il ricorso è inviato a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per la durata di 30 giorni consecutivi ed inviata ai consolati italiani dei paesi di emigrazione ed all'ufficio elettorale.

  
Ufficiale Anagrafe  
Buccheri  
Cepo Sec. *[Signature]*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° \_\_\_\_\_ del registro

data \_\_\_\_\_

Il sottoscritto responsabile del servizio, visto il registro degli atti pubblicati a questo albo pretorio tenuto dal Messo Comunale

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato a questo albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio

